

FIKTA - FEDERAZIONE ITALIANA KARATE TRADIZIONALE

E DISCIPLINE AFFINI

SEDE MILANO - VIA LATTANZIO, 68

CODICE FISCALE 01133160380

**Verbale Assemblea Federale Straordinaria FIKTA del 2 dicembre
2023 in streaming**

L'anno duemilaventitre, il giorno 2 del mese di dicembre essendo le ore 10.15 con collegamento in streaming tramite piattaforma ZOOM e previa formale convocazione ai sensi dell'art. 12 Statuto inviata in data 30 ottobre 2023, dato atto che la prima convocazione è andata deserta, si è riunita IN SECONDA CONVOCAZIONE l'Assemblea Straordinaria della FIKTA (Federazione Italiana Karate Tradizionale e discipline Affini) per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Saluto del Presidente
- 2) Apertura dei lavori e relazione della Commissione Verifica Poteri
- 3) Elezione di un Presidente e di un Vice Presidente
- 4) Approvazione del nuovo testo di Statuto ai sensi del D.lgs 36/2021.

Passando alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno** "*Saluto del Presidente*" il Presidente del Consiglio Direttivo, Prof. Gabriele Achilli, anche a nome di tutto il Consiglio Direttivo stesso, porta il saluto a tutti i convenuti.

Passando alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** "*Apertura dei lavori e relazione della Commissione Verifica Poteri*" il Presidente del Consiglio Direttivo Achilli apre i lavori dell'Assemblea ed invita i Revisori dei Conti, nella persona del Rag. Maurizio Giusti che ha effettuato la verifica poteri, ad elencare il numero dei presenti con diritto di voto, dando atto che risultano rispettate tutte le condizioni previste dall'art. 12, comma 10 dello statuto.

Il Rag. Giusti comunica che gli aventi diritto al voto sono in n° 199 e di cui n° 6 Associati Fondatori e n° 193 Associazioni Sportive Dilettantistiche e che partecipano alla votazione n° 43 votanti di cui: 19 Associati presenti in proprio di cui n° 1 Associato Fondatore e n° 24 Associati per delega

dichiara

validamente costituita la presente Assemblea (allegato 2 Relazione verifica poteri).

Prendendo in esame il **terzo punto all'ordine del giorno** "*Elezione di un Presidente e di un Vice Presidente*" vengono eletti come Presidente dell'Assemblea la signora Federica Achilli e come vice Presidente la signora Elena Atzeni e Segretario il maestro Giuseppe Perlati. L'Assemblea per alzata di mano approva all'unanimità.

Passando alla trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno** "*Approvazione del nuovo testo di Statuto ai sensi del D.lgs 36/2021*", il Presidente dell'Assemblea cede la parola al Dott. Ennio Franzoia che è stato invitato a partecipare all'Assemblea odierna, il quale chiarisce che il testo di statuto oggi sottoposto all'approvazione della qui costituita Assemblea straordinaria, e già messo in consultazione di tutti gli associati previa iscrizione del testo completo del sito della Associazione, è stato redatto al fine di recepire le norme previste dal **decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 (così detto "Riforma dello Sport")** e **successive modificazioni e integrazioni, dettate dal D.Lgs n. 163/2022 e dal D.Lgs n. 120/2023.**

L'approvazione del nuovo testo di statuto consentirà pertanto di richiedere l'iscrizione della Associazione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) registro istituito presso il Dipartimento dello Sport, e con essa il conseguimento del relativo riconoscimento ai fini dilettantistici, necessario per lo svolgimento delle attività caratteristiche previste dallo statuto medesimo.

In proposito, viene rammentato che l'articolo 6 comma 1-quater del già menzionato D.Lgs n. 36/2023, stabilisce che la mancata conformità dello statuto ai requisiti minimi di cui al comma 1 dello stesso articolo, rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche devono quindi unifor-

Three handwritten signatures in black ink, located at the bottom right of the page.

mare i propri statuti alle disposizioni imposte dalla normativa all'oggetto, entro il 31/12/2023.

Il Presidente dell'Assemblea propone di omettere la lettura del testo di statuto oggi in approvazione e come sopra già messo in consultazione a favore di tutti gli associati. L'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

A richiesta viene sottoposto all'attenzione dell'Assemblea l'articolo 6 del nuovo statuto su cui il dott. Franzoia, al quale viene data la parola, chiarisce i contenuti dello stesso.

Dopo ampia ed esauriente discussione, per voto reso palese da ciascun partecipante, l'Assemblea delibera con voti favorevoli 22 - voti astenuti 21, per maggioranza di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante (allegato 3).

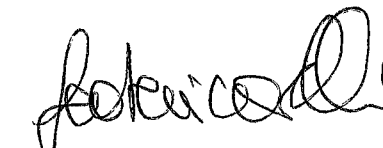
Il Presidente Prof. Gabriele Achilli viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto presso l'Agenzia delle Entrate e per la trasmissione dello statuto qui approvato all'Ente Affiliante al fine di dare corso e completare la procedura di iscrizione al **Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche** (RASD).

Il Presidente ed il Vice Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 10:40 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Il Presidente di Assemblea

Federica Achilli



Il Vice Presidente di Assemblea

Elena Atzeni



Il Segretario

Giuseppe Perlati



FIKTA

FEDERAZIONE ITALIANA KARATE E DISCIPLINE AFFINI

ASSEMBLEA STRAORDINARIA – 2 DICEMBRE 2023 in streaming RELAZIONE VERIFICA POTERI

Come previsto dall'Art. 12 – Convocazione e delibere delle Assemblee Federali" dello Statuto della FIKTA, è compito del Collegio dei Revisori procedere alla verifica dei poteri cioè del diritto di partecipazione e di voto all'Assemblea.

Essendo andata deserta l'Assemblea Straordinaria in prima convocazione prevista per il 1° DICEMBRE 2023, la stessa si tiene in seconda convocazione in data odierna.

Dalla verifica poteri è risultato quanto segue:

– AVENTI DIRITTO AL VOTO	n. 199
– SOCI VOTANTI	n. 43

I soci votanti sono così rappresentati:

– SOCI PRESENTI IN PROPRIO	n. 19
– SOCI VOTANTI PER DELEGA	n. 24

Preso atto di quanto sopra ed in conformità all'Art. 13 - Quorum costitutivi e deliberativi delle Assemblee", si dichiara valida la presente ASSEMBLEA FEDERALE STRAORDINARIA.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Maurizio Giusti

Cristina Rissone

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale I di Milano
Ufficio Territoriale di Milano 4
Registrato il 21/12/23
Serie..... 3..... N° 2545
Versati Euro ..ESSNTS..
di cui Imp. di Bollo.....

IL FUNZIONARIO
F. Calco

Firma su delega della Direttrice provinciale
Angela Calco

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA

DILETTANTISTICA

DENOMINAZIONE - SEDE – OGGETTO SOCIALE - DURATA

Art. 1 – Denominazione

Sulla base dell'art. 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile e di quanto previsto dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 e successive modifiche ed integrazioni (qui di seguito "D.Lgs 36/2021"), è costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica così come definita dall'art. 2, comma 1 lettera a), D.Lgs 36/2021, denominata

FEDERAZIONE ITALIANA KARATE TRADIZIONALE E

DISCIPLINE AFFINI – Associazione Sportiva Dilettantistica

che in breve assume la sigla di "FIKTA ASD" e qui di seguito "L'Associazione".

Art. 2 – Sede sociale

L'Associazione ha sede sociale in Milano Via Lattanzio n. 68.

Con delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione potrà istituire delle sezioni e/o delle sedi secondarie nei luoghi che il Consiglio stesso riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali, purché in Italia o altro Stato dell'Unione Europea,

Su semplice delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può inoltre trasferire la sede legale, purché nell'ambito del Comune di Milano.

Art. 3 – Principi e obiettivi, oggetto sociale dell'attività



L'Associazione ha come principi ed obiettivi quelli previsti dall'art. 3 del D.Lgs 36/2021.

In particolare, l'Associazione ha come oggetto sociale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la partecipazione, organizzazione e gestione di manifestazioni, gare, tornei, campionati, la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento alla promozione e alla realizzazione, senza finalità di lucro, di iniziative a favore dei propri associati relative allo studio, alla diffusione ed alla organizzazione del Karate e delle discipline ad esso assimilate, meglio conosciute come "ARTI MARZIALI ORIENTALI", e più in generale delle discipline sportive considerato ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché quant'altro ritenuto dal Consiglio Direttivo particolarmente idoneo alla valorizzazione e stimolazione delle doti morali e fisiche dell'individuo.

Sono comprese le attività didattiche connesse a quanto sopra indicato.

L'Associazione si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente, con i propri scopi.

L'Associazione potrà partecipare quale associato ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi o comunque connessi al proprio.

L'Associazione è assolutamente estranea ad ogni questione politica, religiosa e razziale, ed è ispirata ai principi della democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'Associazione si affilia annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, competenti per le discipline sopra indicate, ottenendo da tali organizzazioni il riconoscimento ai fini sportivi. L'Associazione può affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante.

La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta avviene mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport.

Art. 4 - Attività secondarie e strumentali

Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, l'Associazione può esercitare attività diverse da quelle principali sopra indicate, a condizione che le stesse abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività principali stesse, secondo i criteri e i limiti definiti dalla legge e dall'Autorità politica delegata in materia di sport.

Art. 5 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2070, salvo scioglimento anticipato per delibera dell'Assemblea straordinaria.

L'Associazione è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu costituita, gli associati continuano a compiere le operazioni istituzionali.

ASSOCIATI E ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6 - Requisiti e categorie degli associati

La partecipazione all'Associazione è aperta a tutti coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, ne facciano richiesta.



L'assunzione della qualifica di associato comporta il contestuale impegno a rispettare ed osservare le disposizioni contemplate o previste dal presente Statuto.

Possono essere associati anche le associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro e le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative, aventi scopi analoghi od affini a quello dell'Associazione e che siano regolate da statuti che espressamente prevedano le norme stabilite dalla Legge in materia di associazioni sportive dilettantistiche, ed in particolare dal D.Lgs 36/2021, o da qualsiasi altra norma che successivamente verrà emanata in materia di associazioni senza fini di lucro e società sportive dilettantistiche.

Potranno infine, essere associati enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali ed umanitari.

Art. 7 - Ammissione degli associati - Libro degli associati - Tesseramento

L'ammissione degli associati avviene su domanda degli interessati e potrà essere respinta solo in particolari casi di comprovata e motivata indegnità.

Salvo quanto previsto al successivo art. 8, l'ammissione degli associati è a tempo indeterminato escludendosi esplicitamente la temporaneità della partecipazione alla vita dell'Associazione.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi associati è deliberata dal Consiglio Direttivo, su proposta del Consiglio di Presidenza.

Le iscrizioni decorrono a far data dalla presentazione della domanda.

Gli associati verranno iscritti su un apposito libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Agli associati potranno essere rilasciate, all'atto della loro iscrizione, speciali tessere o attestati di riconoscimento, strettamente personali, rinnovabili annualmente, sempre che l'interessato sia in regola con il versamento delle quote di partecipazione.

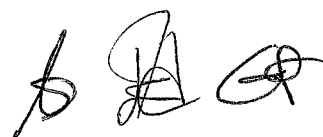
Tesseramento

Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva, con i Gruppi Sportivi Militari o i Corpi civili dello Stato e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva, anche paralimpici.

Il tesserato ha quindi diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata e dall'Ente di promozione sportiva, anche paralimpici, a cui l'Associazione è affiliata, dai Gruppi Sportivi Militari o dai Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato per i quali è tesserato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee, secondo le previsioni del presente statuto.

I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell'Associazione.

La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel



rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del codice civile.

Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui sopra. Tale tesseramento resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.

Art. 8 - Doveri degli associati – intrasmissibilità della qualifica di associato – divieto di rivalutazione e cessione della quota

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

La qualifica di associato non è in alcun caso trasferibile.



La quota versata per l'adesione all'Associazione non è in alcun modo rivalutabile e non può costituire oggetto di cessione, neppure gratuita o a titolo di donazione.

Art. 9 - Provvedimenti disciplinari e perdita della qualifica di associato

Contro gli associati colpevoli di violazioni alle norme contenute, previste o richiamate dal presente Statuto, ovvero colpevoli di avere intrapreso nelle sedi in cui l'Associazione svolge le proprie attività, iniziative o atti non autorizzati o riprovevoli, potranno essere presi, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) deplorazione,
- b) sospensione,
- c) espulsione.

La qualifica di associato si perde inoltre per:

- a) dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 12 (dodici) mesi prima dello scadere dell'esercizio sociale;
- b) radiazione per morosità,
- c) radiazione per inattività,
- d) decesso.

Si considera configurato il caso di morosità nell'ipotesi di mancato pagamento protratto per oltre trenta giorni delle quote cui l'associato è obbligato per Statuto.

Si considera configurato il caso di inattività quando l'associato diserti, senza giustificato motivo, le riunioni di allenamento o culturali alle quali si è iscritto per oltre trenta giorni.

Art. 10 - Organi dell'associazione

Organi dell'associazione sono:

Three handwritten signatures in black ink, likely representing the approval of the document by the association's organs.

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo Federale (in breve Consiglio Direttivo);
- il Consiglio di Presidenza;
- il Presidente e il o i Vice Presidente/i;
- il Collegio dei Revisori, qualora nominato;
- il Collegio dei Probiviri, qualora nominato;
- il Segretario Generale, qualora nominato.

Tutte le cariche all'interno dell'Associazione sono elettive.

ASSEMBLEE

Art. 11 - Assemblee

L'Assemblea è il massimo Organo dell'Associazione, ed è sovrana, nell'ambito delle norme statutarie.

Essa esamina e quindi giudica attraverso gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'attività dell'Associazione, e adotta le relative deliberazioni.

L'Assemblea potrà istituire anche organi periferici quali Assemblee Regionali, Comitati Regionali e relativi Presidenti, Delegati Regionali e Provinciali, Commissari Regionali, delegando il Consiglio Direttivo a determinarne le funzioni ed emanare le norme tecniche di funzionamento.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente e, qualora redatto, del preventivo dell'esercizio successivo; all'inizio di ogni quadriennio olimpico, provvede inoltre all'elezione degli Organi dell'Associazione.

L'Assemblea in sede ordinaria delibera su tutti gli argomenti relativi alla gestione dell'Associazione ed in particolare:



- a) provvede all'approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente e, qualora redatto, del preventivo per l'esercizio successivo;
- b) esamina, attraverso la relazione del Consiglio Direttivo l'attività svolta nell'anno precedente ed esprime il suo voto,;
- c) stabilisce i principi generali per lo svolgimento delle attività;
- d) elegge con votazione generale gli Organi dell'Associazione;

L'Assemblea in sede straordinaria approva le eventuali modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 12 - Convocazione e delibere delle Assemblee

L'assemblea potrà essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia o in uno degli Stati dell'Unione Europea.

L'assemblea è indetta dal Presidente o dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impossibilità, dal Consiglio Direttivo stesso.

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo devono convocare l'Assemblea quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati.

La convocazione dell'assemblea dovrà essere inviata al domicilio, anche elettronico, di tutti gli associati aventi la qualifica al momento della convocazione stessa, risultante al momento dell'acquisizione della qualifica di associato, almeno trenta giorni prima a mezzo raccomandata, o altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuto tempestivo ricevimento della convocazione, compresa quindi la posta elettronica e/o la pubblicazione sull'eventuale sito Internet dell'Associazione, e dovrà contenere le indicazioni della data, dell'ora e del luogo di svolgimento dell'Assemblea nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, potrà pertanto avvenire anche con avviso affisso, nell'apposita bacheca, nei locali ove è situata la sede legale ed in tutti i locali ove è svolta l'attività sociale, dovendosi però in questo caso comprovare che tutti gli associati abbiano potuto prenderne visione e conoscenza, entro i termini sopra indicati.

L'Assemblea potrà tenersi anche in seconda convocazione, che andrà fissata in giorno diverso da quello della prima convocazione, e comunque non oltre 30 giorni dalla data della prima convocazione.

Ad ogni associato spetta un solo voto, escludendosi in modo esplicito l'attribuzione di più voti a particolari soci o categorie di soci.

I voti potranno essere espressi sia per acclamazione, sia per appello nominale, sia per alzata di mano, ma dovranno essere espressi a scheda segreta quando lo richieda la maggioranza degli intervenuti.

Avranno diritto di voto tutti gli associati maggiorenni che detengano, per l'anno nel corso del quale si tiene l'Assemblea, la qualifica di associato in base alle norme previste dal presente statuto.

Nel caso di associati costituiti sotto forma di associazione o società sportiva, gli stessi interverranno in persona del proprio legale rappresentante:

Hanno in ogni caso diritto ad intervenire all'assemblea i componenti degli Organi Sociali.

Gli associati potranno anche farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro associato avente il diritto di partecipare all'Assemblea.

In ogni caso, nessuno potrà rappresentare più di nove associati oltre sé stesso.

Si riterranno comunque valide le assemblee anche non precedute da formale convocazione, quando siano presenti o informati l'intero Consiglio



Direttivo, e se nominato, l'intero Collegio dei Revisori, e siano regolarmente rappresentati tutti gli associati. In tale ultima ipotesi, se i componenti del Consiglio Direttivo e, qualora nominati, i componenti del Collegio dei Revisori, non partecipassero personalmente alla riunione, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti dell'Associazione, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati anche tramite piattaforme informatiche, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, ed in particolare a condizione che:

- a – sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza o affidando l'incarico al Collegio dei Revisori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b – sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c – sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d – vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati e/o la piattaforma informatica utilizzata per il collegamento in remoto, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.



Ad ogni associato spetta un solo voto. Hanno diritto di voto solamente gli associati che detengano, in base alle norme previste dal presente statuto, la qualifica di associato al momento dell'invio della convocazione dell'Assemblea.

Il Presidente, il o i Vice Presidente/i, i componenti del Consiglio Direttivo ed, se nominati, i componenti del Collegio dei Revisori, non possono fruire del diritto di voto a nessun titolo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente più anziano, che provvede a nominare un segretario per la verbalizzazione degli atti dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge e del presente Statuto sono vincolanti per tutti gli associati, compresi gli assenti ed i dissenzienti.

Il verbale relativo a ogni delibera assembleare, completo degli eventuali allegati, deve essere trascritto su apposito libro denominato "libro dei verbali assemblee" e rimane depositato presso la segreteria per 30 gg. dalla data in cui si è tenuta l'Assemblea.

Eventuali impugnazioni dovranno essere proposte, a pena di decadenza, al Consiglio Direttivo, presso la sede sociale, a mezzo raccomandata a.r., o posta elettronica certificata (PEC) entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea.

Art. 13 – Quorum costitutivi e deliberativi delle Assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione, da tanti associati che rappresentino la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.



- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione, da tanti associati che rappresentino almeno i due terzi degli aventi diritto al voto.

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta degli intervenuti.

Art. 14 – Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

In alternativa alle formalità di cui agli articoli che precedono, le delibere assembleari possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun associato il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con le maggioranze previste per le assemblee.

Delle decisioni assunte per consultazione scritta, o per acquisizione del consenso espresso per iscritto, dovrà essere data annotazione nell'apposito libro delle adunanze delle assemblee.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Art. 15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di amministratori di volta in volta stabilito dall'Assemblea che li nomina, ma in ogni caso non inferiore a 9 (nove) e non superiore a 12 (dodici) .

All'interno del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede a nominare:

- Il Presidente;
- il Vice Presidente o Vice Presidenti, ma in numero non superiore a tre.

Qualora l'Assemblea non vi provvedesse, le cariche di cui sopra saranno nominate dal Consiglio Direttivo.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica fino alla prima scadenza del quadriennio olimpico e sono rieleggibili nel limite massimo di tre mandati consecutivi.

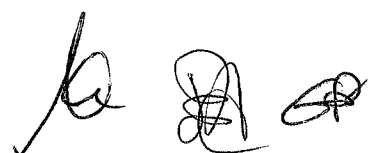
È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP, alle quali l'Associazione è affiliata.

Art. 16 – Presidente, Vice Presidente e legale Rappresentanza

Al Presidente ed al Vice Presidente, o ai Vice Presidenti, è attribuita la legale rappresentanza dell'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

Il caso di necessità e/o urgenza, il Consiglio di Presidenza è competente a svolgere tutte le funzioni ed i compiti attribuiti al Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio stesso.



Il Vice Presidente, o in caso di nomina di più Vice Presidenti, il Vice Presidente più anziano, sostituisce il Presidente quando questi sia assente o impedito.

Art. 17 – Poteri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni e più ampio potere per il funzionamento tecnico, organizzativo ed amministrativo dell'Associazione, nessuno escluso.

Il Consiglio Direttivo potrà emanare regolamenti interni per determinare lo svolgimento dell'attività associativa.

Art. 18 – Convocazioni e delibere del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce anche in teleconferenza o videoconferenza ed anche fuori della sede sociale, purché in Italia o in uno degli Stati dell'Unione Europea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo stesso lo riterrà opportuno. Il Presidente deve in ogni caso convocare il Consiglio Direttivo quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. In caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere diramata dal Vice Presidente o da almeno due componenti del Consiglio Direttivo.

La convocazione del Consiglio avverrà tramite lettera raccomandata da inviarsi a tutti i Consiglieri, e qualora nominati, a tutti i componenti del Collegio dei Revisori, almeno 5 giorni prima della convocazione, o in caso di urgenza, tramite telefax, telegramma o posta elettronica da inviarsi almeno 24 ore prima della data prevista per la convocazione.

L'avviso di convocazione dovrà indicare l'ordine del giorno ed il luogo della riunione, nonché gli eventuali luoghi audio/video collegati e/o la piattaforma informatica utilizzata per il collegamento in remoto.

Gli avvisi di convocazione andranno inviati agli indirizzi anche di posta elettronica risultanti al momento della nomina di ciascun Consigliere e Revisore, se nominato, salva successiva modifica che il Consigliere ed il Revisore interessati comunicheranno per iscritto all'Associazione.

Si riterranno comunque valide le riunioni del Consiglio anche non precedute da formale convocazione, quando sia presente la totalità dei membri del Consiglio stesso e, se nominati, almeno la maggioranza dei componenti il Collegio dei Revisori.

Qualora il Consiglio fosse riunito in teleconferenza o videoconferenza, il luogo della riunione sarà considerato ove si trova il Presidente e le sue deliberazioni saranno valide se sia certa l'identificazione dei partecipanti e tutti possano in tempo reale intervenire attivamente e ricevere o trasmettere documenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e il Consiglio delibera a maggioranza semplice degli intervenuti.

Qualora il Consiglio fosse composto da un numero pari di Consiglieri, o la delibera fosse assunta da un numero pari di Consiglieri, in caso di parità di voti, il voto espresso dal Presidente avrà valore doppio e prevarrà pertanto la delibera appoggiata dal voto del Presidente.

Le delibere del Consiglio per essere valide devono risultare dal verbale trascritto sull'apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di volta in volta nominato.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters, likely representing the initials of the President or Secretary.

Le decisioni del Consiglio possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, nel rispetto delle maggioranze sopra indicate.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun Consigliere il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

Ciascun Consigliere ha comunque il diritto di richiedere che le decisioni da assumersi tramite approvazione per consultazione scritta, o acquisizione del consenso espresso per iscritto, siano rimesse ad una riunione del Consiglio, da convocarsi e tenersi con le formalità di convocazione sopra indicate.

Delle decisioni assunte per consultazione scritta, o per acquisizione del consenso espresso per iscritto, dovrà essere data annotazione nell'apposito libro.

Art. 19 – Dimissioni o decadenza dei Consiglieri

Nel caso per qualsiasi ragione venisse a mancare un Consigliere, subentrerà il candidato che all'ultima Assemblea elettiva ha raggiunto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

I Consiglieri subentrati in carica manterranno la carica fino alla scadenza del quadriennio olimpico in corso.

In mancanza di candidati, il Consiglio Direttivo potrà cooptare nuovi Consiglieri in sostituzione di quelli che sono venuti a mancare.

Tali Consiglieri rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea che dovrà provvedere alla loro conferma o alla nomina di nuovi Consiglieri in loro sostituzione.

Qualora per qualsiasi ragione venisse a mancare la metà o più dei suoi membri, il Consiglio Direttivo intero si intenderà decaduto, rimanendo in carica per la sola ordinaria amministrazione e fino a quando non verrà eletto un nuovo Consiglio Direttivo.

Nel caso sopra prospettato, il Presidente, o in sua mancanza il Vice Presidente o uno dei Vice Presidenti, in mancanza anche di questi, il Consigliere più anziano, dovranno convocare senza indugio l'Assemblea, che procederà all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo il quale resterà in carica fino alla scadenza del quadriennio olimpico in corso.

Qualora il Vice Presidente dovesse per qualsiasi ragione cessare dalla carica prima della scadenza, il Consiglio Direttivo provvederà, nell'ambito dei suoi membri, ad eleggere il sostituto, il quale resterà in carica fino alla scadenza del quadriennio olimpico in corso

Nel periodo che intercorre tra la decadenza del Consiglio e la nomina di un nuovo Consiglio, la gestione dell'Associazione, che dovrà limitarsi ai soli atti di ordinaria amministrazione e nell'ambito della disponibilità di cassa, verrà assunta temporaneamente dal Presidente, o in sua mancanza dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questi, dal Consigliere più anziano

I membri del Consiglio che non intervengono senza valida giustificazione, a cinque sedute consecutive, decadono dalla carica.

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Art. 20 - Consiglio di Presidenza

Per il disbrigo degli affari correnti e per l'esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, è costituito il Consiglio di Presidenza, il quale è composto dal Presidente stesso, dal Vice Presidente o dai Vice Presidenti ed è assistito dal Segretario Generale.



Alle riunioni, il Presidente può invitare Dirigenti di specifici settori dell'attività dell'Associazione, che avranno voto consultivo.

Il Consiglio di Presidenza esprime la propria proposta sull'accoglimento delle domande associazione.

In via di urgenza, il Consiglio di Presidenza ha facoltà di deliberare anche su materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo di sottoporre le sue decisioni, per ratifica, al Consiglio stesso, nella prima successiva riunione.

Il Consiglio di Presidenza dovrà riunirsi, di massima, con una periodicità bimestrale.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 21 - Elezioni del Collegio dei Revisori

L'Assemblea può nominare il Collegio dei Revisori.

In tale ipotesi, il Collegio dei Revisori sarà nominato in numero di tre componenti, di cui uno sarà designato Presidente del Collegio, e dureranno in carica per il medesimo periodo previsto per il Consiglio Direttivo e quindi per il quadriennio olimpico, e comunque fino alla nomina del nuovo Collegio dei Revisori.

I componenti del Collegio dei Revisori sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo alla loro competenza.

In ogni caso, almeno il Presidente del Collegio dei Revisori, dovrà essere scelto tra i soggetti iscritti al ruolo dei "Revisori Legali".

Art. 22 – Collegio dei Revisori: Compiti

Al Collegio dei Revisori spetta il controllo sulla gestione amministrativa e della contabilità dell'Associazione.

Il Collegio dei Revisori deve inoltre vigilare sull'operato del Consiglio Direttivo, sull'osservanza della legge e sul rispetto degli scopi sociali dell'Associazione come previsti nel presente Statuto.

Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre e redigere il verbale delle proprie operazioni di verifica da riportarsi su apposito libro tenuto a cura del Collegio dei Revisori stessi.

Il Collegio dei Revisori deve inoltre redigere la sua relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI PROBI VIRI

Art. 23 - Collegio dei Probi Viri

L'Assemblea può nominare il Collegio dei Probi Viri, composto da tre membri e scelti tra gli associati che abbiano compiuto il quarantesimo anno d'età ed in possesso di indiscussa esperienza ed autorevolezza nella pratica del karate e nella vita della Associazione.

Nella prima riunione, i membri del Collegio eleggono tra di loro il proprio Presidente.

L'Assemblea provvederà, inoltre, all'elezione di tre supplenti.

I membri del Collegio rimangono in carica per un quadriennio olimpico e cessano dalle loro funzioni a far data dall'Assemblea che elegge i nuovi Organi.

Qualora uno o più membri del Collegio dovessero, per qualsiasi causa, cessare dalla propria carica prima della scadenza del mandato, subentrerà il supplente più anziano, che rimarrà in carica fino alla scadenza del quadriennio olimpico.



Qualsiasi controversia fra gli Associati e l'Associazione, o fra gli Associati in relazione ai rapporti associativi, previo tentativo di composizione da parte del Presidente, sarà decisa in modo vincolante per le parti dal Collegio dei Probiviri che dirimerà in via amichevole la controversia.

Il giudizio dovrà essere emesso per iscritto.

SEGRETARIO GENERALE, UFFICI DI SEGRETERIA E

VOLONTARI

Art. 24 - Segretario Generale dell'Associazione

Il Segretario Generale dell'Associazione può essere nominato dal Consiglio Direttivo per un periodo pari a quello della propria nomina.

Il Segretario Generale è scelto fra i componenti del Consiglio Direttivo o anche fra persone non componenti il Consiglio ma comunque associate.

La carica di Segretario Generale può essere cumulata con quella del Presidente e/o del Vice Presidente.

Il Segretario Generale dirige gli uffici dell'Associazione; cura il disbrigo degli affari ordinari; provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente dal quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo ed alle riunioni dell'Assemblea.

Il Segretario Generale avrà cura, in particolare, di mantenere contatti, di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione.

L'opera del Segretario Generale potrà essere retribuita.

Art. 25 - Uffici di segreteria

Gli uffici di segreteria, diretti dal Segretario Generale, sono a disposizione degli associati per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità dell'associazione.

Art. 26 – Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili, o diverso importo se modificato da norme di legge, e il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Le prestazioni sportive di volontariato, rese da volontario associato, sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I Volontari devono essere assicurati dall'Associazione per la responsabilità civile verso i terzi.

ESERCIZIO SOCIALE, BILANCI E PATRIMONIO

Art. 27 – Esercizio sociale, rendiconti e divieto di distribuzione di utili e avanzi di gestione

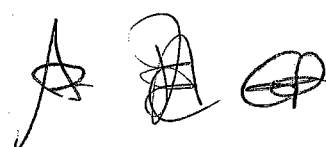
L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Per ogni esercizio sociale, deve essere redatto il rendiconto economico finanziario nella forma di bilancio secondo gli ordinari principi ragionieristici ed in base ai criteri che il Consiglio Direttivo riterrà più opportuni per fornire la corretta e chiara rappresentazione dei fatti economici dell'Associazione.

Il rendiconto deve essere sottoposto all'approvazione dall'Assemblea entro il sesto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, o qualora particolari ragioni lo richiedessero, entro il nono mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il rendiconto deve rimanere depositato presso la sede sociale almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea che ne discuterà l'approvazione.

Durante tutta la vita dell'Associazione, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi



altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che dette destinazioni o distribuzioni non siano imposte per legge.

Gli eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività o all'incremento del patrimonio dell'Associazione.

Qualora lo ritenesse opportuno, oltre al bilancio di cui all'articolo precedente, il Consiglio Direttivo redigerà anche il rendiconto preventivo dell'esercizio successivo, il quale dovrà indicare le entrate ed uscite globali previste e dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea unitamente al rendiconto d'esercizio i cui ai paragrafi precedenti.

L'eventuale rendiconto preventivo dovrà considerarsi vincolante per l'esercizio cui si riferisce. Il Consiglio Direttivo potrà però, qualora ne ravvisi la necessità, effettuare spese anche al di fuori di quanto previsto dal rendiconto preventivo, purché le stesse abbiano carattere di urgenza e siano preventivamente approvate dal Consiglio stesso.

Art. 28 - Entrate dell'associazione e patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi da parte di tutti gli associati all'atto dell'ammissione all'Associazione, nella misura e con la periodicità fissate dall'Assemblea ordinaria che approva il bilancio;
- b) dalle quote annue ordinarie da versarsi da parte di tutti gli associati per la partecipazione alle attività istituzionali dell'Associazione, da stabilirsi annualmente dal Consiglio Direttivo, che ne fisserà anche la periodicità;
- c) da eventuali contributi e/o quote straordinari, deliberati dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- d) da versamenti volontari degli associati;

- e) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- f) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati, e da ogni altro provento che concorra ad incrementare l'attivo sociale, comprese eventuali attività accessorie di carattere commerciale e ferme le limitazioni previste in materia dall'oggetto sociale.
- g) Dai proventi derivanti dalle attività diverse da quelle principali, come previsto dall'art. 3 del presente statuto.

Art. 29 - Durata del periodo di contribuzione

Le quote di iscrizione sono dovute per tutto l'esercizio sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati.

L'associato dimissionario, o che comunque cessa di far parte dell'Associazione, è tenuto al pagamento della quota di iscrizione per tutto l'anno solare in corso.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può di volta in volta concedere deroghe alle disposizioni sopra riportate. In particolare, è data facoltà al Consiglio Direttivo di fissare il pagamento della quota di iscrizione in quote rateizzate, ridotte, promozionali, in relazione alle attività, alla differente capacità reddituale di ciascun associato e per agevolare gli associati al fine di perseguire gli scopi istituzionali.

MODIFICHE STATUTARIE - SCIoglimento

Art. 30 – Modifiche statutarie

Le modifiche del presente Statuto devono essere approvate dall'Assemblea straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 31 – Scioglimento dell'Associazione e destinazione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con una maggioranza di almeno tre quarti dei voti presenti, che rappresentino almeno un terzo dei voti totali spettanti agli aventi diritto.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, o di sua cessazione per eventuali cause imposte dalla legge, l'Assemblea nominerà un liquidatore il quale sarà dotato di tutti i poteri necessari per giungere al completamento di tutte le operazioni di liquidazione.

L'Assemblea potrà anche nominare un Consiglio di liquidatori, composto da due a cinque membri, il quale sarà dotato di tutti i poteri sopra indicati ed opererà in base alle norme previste dal presente statuto per il Consiglio Direttivo.

Il patrimonio che eventualmente residuasse al termine delle operazioni di liquidazione dovrà essere devoluto a fini sportivi

REGOLAMENTI INTERNI – COMPETENZA – NORME FINALI

Art. 32 - Regolamenti interni

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da sottoporre all'approvazione della prima Assemblea che si terrà dopo l'emanazione del regolamento stesso.

Art. 33 – Clausola attributiva di competenza

Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra gli associati, tra questi ed i componenti del Consiglio Direttivo, tra i componenti del Consiglio Direttivo stesso, o tra l'Associazione ed i soggetti qui menzionati, la materia



sarà rimessa alla decisione del Collegio dei Probi Viri o, in ultima istanza,
sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 34 – Norme finali e generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento
alle norme di legge vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento
giuridico.

